INARCASSA

FONDO PER ESONERO CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Ai commi da 20 a 22 della Legge n.178 del 2020 è prevista l'istituzione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021.
Il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 (tra i quali Inarcassa), e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.
Tutti gli aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati sul sito www.inarcassa.it

ESONERO PARZIALE PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E POSSIBILITÀ DI REVOCA DELLA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI MINIMI

La legge di Bilancio 2021 (Legge n.178 del 2020, art. 1, c. 20) prevede per l'anno 2021 l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali per i liberi professionisti **che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato complessivo nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019**.
In attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali attuativi contenenti i criteri e le modalità per richiedere l'esonero, gli Iscritti che hanno richiesto la rateizzazione dei contributi minimi 2021 hanno la possibilità di richiederne la revoca, qualora ritengano di rientrare nei parametri sopra indicati.
La richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre **il 28 febbraio**, esclusivamente in via telematica, dall'applicativo su Inarcassa On Line (menu Agevolazioni).
In caso di revoca della rateizzazione e in attesa dei decreti attuativi, il pagamento delle 2 rate dei minimi sarà proposto alle scadenze istituzionali (30/06 e 30/09) mediante bollettino MaV o F24.
Qualora invece si voglia mantenere il pagamento rateizzato dei minimi 2021 non sarà necessaria alcuna conferma.
L'addebito della prima rata previsto il 28 febbraio è differito al 15 marzo mentre sono confermate le successive scadenze.
Nella prima settimana di marzo sarà inviata la notifica di accoglimento con tutte le informazioni relative al piano di rateizzazione.
In qualunque caso, anche a pagamenti avvenuti, sarà possibile, laddove i requisiti siano ricorrenti, fare domanda per l'esonero parziale dei contributi previdenziali 2021 e le somme versate saranno utilizzate in acconto della contribuzione dovuta.
Tutte le informazioni alla pagina https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8484.html

FINANZIAMENTI IN CONTO INTERESSI

Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.5 dello Statuto) e nel limite del budget stanziato per l'anno 2020, sono disponibili per gli associati Finanziamenti in conto interessi finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio e allo svolgimento di incarichi professionali con un tasso nominale annuo agevolato (fino a € 30.000, con l'abbattimento in conto interessi del 3% a carico di Inarcassa).
Tutte le informazioni alla pagina https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8482.html

POLIZZA SANITARIA RBM – ADESIONI AI PIANI FACOLTATIVI 2021

Gli Iscritti che vorranno aderire alle nuove prestazioni e ai Piani Sanitari facoltativi previsti per il 2021 potranno inoltrare la domanda accedendo al sito www.inarcassa .intesasanpaolorbmsalute.com effettuando il log-in nell'area riservata.
La scadenza è fissata per il **28 febbraio.**
Tutte le informazioni alla pagina https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria.html

REGOLAMENTI INARCASSA: NOVITA' IN VIGORE DAL 1 gennaio 2021:

Dal 1° gennaio sono in vigore le modifiche al ***Regolamento Generale Previdenza*** (RGP) e al ***Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni*** deliberate dal Comitato Nazionale dei Delegati nelle riunioni di giugno 2019 e luglio 2020 e recentemente approvate dai Ministeri.
Le modifiche interessano:
- Regolamento Generale Previdenza (RGP
A - Iscrizione e contribuzione
1) Obbligo di comunicazione di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata (art. 2, comma 1 e 3)
2) Esclusione della sanzione per rettifica dichiarazione (Art. 2, comma 3 lett. *a* e *b*)
3) Contribuzione minima dei pensionati iscritti (art. 4, comma 3 e 5, comma 3)
4) Deroga al contributo soggettivo minimo(art. 4, comma 3bis)
5) Contribuzione ridotta per i giovani nei primi 5 anni di attività e fino a 35 anni di età (art. 4, comma 4 e 5, comma 4)
6) Pagamento dei contributi: termini scadenti di sabato o festivi (art. 10, comma 6)
7) Decadenze (art. 11, comma 2)

B- Trattamenti previdenziali
8) Prescrizione dei ratei di pensione
9) Maturazione del diritto a pensione (art. 16 bis)
10) Pensione di vecchiaia unificata anticipata: percentuale di riduzione (art. 20, comma 3)
11) Pensione di invalidità: sospensione del trattamento (art. 22, comma 4)
12) Pensione superstiti: beneficiari e requisiti (art. 24)
13) Pensione minima: certificazione ISEE (art. 28, comma 5, lett. *a*)
14) Rivalutazione delle pensioni e dei contributi (art. 34, comma 1)

- Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni
15) I requisiti di accesso alla ricongiunzione non onerosa (art. 5)
16) Calcolo dei periodi ricongiunti con metodo contributivo (art. 6)

L'approfondimento alla pagina https://www.inarcassa.it/site/home/newsletter/articolo8428.html

Gioia Gattamorta - Delegato
delegatoinarcassa.archira@gmail.com